Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 286 del 6 dicembre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 214

DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. **614.**

Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.

DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. **615.**

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n **614**.

Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art. 51 recante delega al Governo a recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE per le parti in cui modificano ed integrano la direttiva 91/263/CEE in materia di apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del ministero;

Riconosciuta l'opportunità di riordinare, con normativa organica, la materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 519 del 1992, tenendo altresì conto delle osservazioni formulate dalla Commissione delle Comunità europee in merito al decreto legislativo citato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono per:

a) «organismo notificato», un organismo, stabilito nella Unione europea, iscritto in un elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, designato per una o più delle seguenti funzioni:

1) certificazione e controllo delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e delle stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica;

2) certificazione e sorveglianza dei sistemi di qualità aziendale;

b) «requisiti essenziali», quei requisiti che si riferiscono:

1) alla sicurezza dell'utilizzatore, nella misura in cui tale requisito non è già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;

2) alla sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito non è già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791,

3) alla compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui essi riguardano l'apparecchiatura terminale in modo specifico;

4) alla protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;

5) alla utilizzazione efficace dello spettro delle radio-frequenze, inclusa la utilizzazione efficace delle risorse orbitali e la soppressione di dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre ed altri sistemi tecnici nell'ipotesi di stazioni terrestri di comunicazioni via satellite per trasmissione o per trasmissione e ricezione;

6) all'interfunzionamento delle apparecchiature terminali con le apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;

7) all'interfunzionamento tra apparecchiature terminali attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, nei casi giustificati, definiti in sede comunitaria;

c) «rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

d) «apparecchiatura terminale», di seguito indicata con la parola «terminale», un'apparecchiatura di telecomunicazioni destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:

1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni,

2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;

e) «apparecchiatura», un'apparecchiatura di telecomunicazioni suscettibile di essere collegata alla rete pubblica ma non destinata a tale impiego;

f) «apparecchiatura delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite», destinata o non destinata ad essere collegata alla rete pubblica di telecomunica-

zioni, di seguito denominata «stazione satellitare», apparecchiatura idonea alla sola trasmissione, oppure alla trasmissione e alla ricezione, oppure alla sola ricezione di segnali di radiocomunicazione via satellite o con altri sistemi con base spaziale, escludendo però le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite espressamente costruite e destinate ad essere utilizzate come parte della rete pubblica di telecomunicazioni;

g) «collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni», qualsiasi collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni che non comprenda un segmento spaziale in tale collegamento;

h) «interfaccia terrestre», quella parte della apparecchiatura di cui alla lettera *f)* che si interconnette con la rete pubblica di telecomunicazioni;

i) «specifica tecnica», la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;

l) «norma tecnica», la specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;

m) «regola tecnica comune», la regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee, valida nei paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;

n) «approvazione amministrativa», l'atto relativo alla idoneità di un'apparecchiatura terminale ad essere connessa alla rete pubblica di telecomunicazioni.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica:

a) ai terminali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*;

b) alle apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*;

c) alle interfacce terrestri di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*.

2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione di conformità ai requisiti essenziali, quando richiesta, viene rilasciata sulla base di regole tecniche comuni e di norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. I riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali, individuati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatta salva la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*.

3. I terminali e le apparecchiature devono soddisfare ai requisiti essenziali loro propri.

4. All'atto della prima immissione nel mercato comunitario, il costruttore, il mandatario o il fornitore stabilito nella Unione europea deve indicare la destinazione delle apparecchiature con dichiarazione conforme all'allegato 10 diretta ad un organismo notificato dell'Unione europea. Ogni apparecchiatura deve essere dotata di copia della dichiarazione.

5. Le apparecchiature che si avvalgono di un sistema di radiocomunicazioni si ritengono, in ogni caso, destinate al collegamento con la rete pubblica, con l'esclusione delle stazioni satellitari di sola ricezione.

6. Le apparecchiature per la sola ricezione di radiodiffusione sonora e televisiva sono escluse dalla disciplina del presente decreto legislativo.

7. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono designati o revocati gli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*. Fino all'emanazione di detto provvedimento, le funzioni di organismo notificato per la certificazione ed il controllo dei terminali sono svolte dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

8. Il presente decreto legislativo non si applica alle apparecchiature realizzate per usi militari, salvo che esse siano disponibili in commercio. Nel caso in cui le suddette apparecchiature debbano essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni, il Ministero della difesa verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti essenziali che ne assicurano la compatibilità.

Art. 3.

Normativa relativa alla sicurezza elettrica

1. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati se il terminale è munito di marcatura o di attestato di conformità rilasciato dagli organismi competenti definiti nella citata legge ovvero della dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

2. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti da norme diverse da quelle dettate dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Le norme europee armonizzate trasposte in norme nazionali, relative ai requisiti di sicurezza elettrica dei terminali non previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, sono recepite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i riferimenti delle norme nazionali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Apparecchiature

1. Le apparecchiature con la marcatura di cui all'allegato 6, le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni dotate della sola sigla CE e le stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica dotate della sigla CE seguita dal numero di identificazione di un organismo notificato, di cui all'allegato 7, sono considerate conformi ai requisiti essenziali loro applicabili; esse possono essere commercializzate ma non connesse alla rete pubblica.

2. Il costruttore, il mandatario o il fornitore stabilito nella Unione europea, se non dimostra di aver già adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2, comma 4, è tenuto ad attestare una sola volta, dietro richiesta della direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, che l'apparecchiatura corrisponde alla destinazione dichiarata, tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche, della sua funzionalità e del segmento di mercato per il quale è stata prevista.

3. Il costruttore, il mandatario o il fornitore di cui al comma 2 deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o organismo equivalente nella Unione europea.

4. Il fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari di sola ricezione non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura costituita dalla sola sigla CE. Il fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari trasmittenti o riceventi e trasmittenti non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura di cui all'allegato 7, costituita dalla sigla CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato a seguito della valutazione di conformità effettuata sulla base di quanto previsto negli allegati 1, 2, 3 e 4. Il fabbricante o il fornitore, stabilito nell'Unione europea e responsabile dell'immissione nel mercato comunitario, appone sulle altre apparecchiature la marcatura di cui all'allegato 6. Le apparecchiature devono essere inoltre identificate dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola, del nome del costruttore o del fornitore.

5. La visibilità e la leggibilità della marcatura CE non può essere limitata da altro marchio.

Art. 5

Terminali

1. I terminali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, con marcatura conforme a quella dell'allegato 8, dotati di approvazione amministrativa per la connessione alla rete pubblica rilasciata da un organismo notificato di uno Stato membro, sono considerati conformi ai requisiti essenziali e possono essere commercializzati ed impiegati in Italia.

2. Il costruttore, il mandatario o il fornitore deve essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o organismo equivalente nella Unione europea.

3. I terminali di cui al comma 1, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, debbono essere collegati alla rete da un istallatore autorizzato dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 dell'allegato n. 13 al predetto decreto ministeriale n. 314/1992.

4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di disporre verifiche tecniche al fine di accertare che il terminale sia debitamente installato, mantenuto in efficienza ed utilizzato conformemente alla sua destinazione.

5. La marcatura di cui all'allegato 8 deve essere apposta dal fabbricante o dal mandatario stabilito nella Unione europea. Ogni terminale deve essere identificato dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola e del nome del costruttore.

6. La visibilità e la leggibilità della marcatura, di cui all'allegato 8, non può essere limitata da altro marchio.

7. Ogni terminale dotato di marcatura CE apposta ai sensi del presente decreto legislativo si presume conforme anche ai requisiti richiesti da provvedimenti attuativi di altre direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE.

Art. 6.

Marcatura

1. Qualora le apparecchiature ed i terminali sono oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformità, l'apposizione della marcatura CE indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi altri provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità ai provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano le apparecchiature ed i terminali debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 7

Accreditamento dei laboratori di prova

1. La direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnica consultiva nominata dalla stessa direzione, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani.

2. Per l'accreditamento si applica la procedura di cui all'allegato 5.

3. I laboratori di prova accreditati dalla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi verificano la conformità dei terminali e delle apparecchiature nonché degli apparati e dei sistemi della rete pubblica di telecomunicazioni alle regole tecniche comuni, alle norme tecniche europee, alle norme armonizzate ed alle regole e norme tecniche nazionali.

Art. 8.

Valutazione della conformità

1. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia l'approvazione amministrativa al costruttore o al mandatario, stabilito nella Unione europea, sulla base:

a) del certificato di esame CE del tipo di cui all'allegato 1, corredato da una dichiarazione del costruttore di conformità dei prodotti al tipo, di cui all'allegato 2, o dall'approvazione del sistema qualità di produzione, di cui all'allegato 3;

b) del certificato relativo al sistema di assicurazione della qualità completa per una determinata categoria di prodotti secondo le modalità descritte nell'allegato 4;

c) in alternativa al certificato di cui alla lettera *a)*, della dichiarazione del costruttore di conformità, di cui all'allegato 9 limitatamente alle stazioni satellitari di sola ricezione destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni per quanto riguarda le parti diverse dall'interfaccia terrestre.

2. Per quanto attiene alla valutazione della compatibilità elettromagnetica, si applicano:

a) ai terminali radiotrasmittenti, le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nel caso in cui sono in vigore requisiti specifici;

b) agli altri terminali ed alle apparecchiature, le norme di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.

3. I terminali, già forniti del certificato di esame CE del tipo, qualora subiscono modifiche tali da influire sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle modalità d'uso prescritte inizialmente, devono essere sottoposti ad un nuovo esame; la relativa certificazione viene rilasciata sotto forma di complemento al certificato originale di esame CE del tipo. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia, a domanda, l'inerente approvazione amministrativa.

4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il richiedente l'approvazione amministrativa per un terminale secondo le modalità di cui al comma 1 è tenuto al versamento di una somma:

a) di lire seicentomila nel caso previsto dalla lettera *a)*, a titolo di contributo per le spese amministrative riguaranti l'istruttoria ed il rilascio dell'approvazione;

b) di lire centomila nei casi previsti dalle lettere *b)* e *c)*, a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti il rilascio dell'approvazione.

5. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;

b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 9.

Lingua

1. La domanda e la corrispondenza relative alle procedure di cui al presente decreto devono essere redatte in lingua italiana ovvero in lingua inglese o francese.

Art. 10.

Pubblicità

1. Gli organismi notificati ed i laboratori accreditati stabiliscono i prezzi per le singole prestazioni offerte e li rendono pubblici.

Art. 11.

Mutuo riconoscimento

1. I terminali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, che hanno ottenuto l'approvazione per la loro connessione alla rete pubblica da parte di un organismo notificato di un altro Stato membro della Unione europea e che sono dotati della marcatura CE, indicata nell'allegato 8, le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni con sigla CE e le stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica dotate della sigla CE seguita dal numero di identificazione di un organismo notificato possono essere immessi nel mercato italiano e posti in servizio quando sono debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.

Art. 12.

Sorveglianza e controllo

1. È facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione nonché sulla utilizzazione dei terminali e delle apparecchiature in caso di perturbazione in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante prelievo a campione di un numero non superiore a cinque esemplari di terminali e di apparecchiature presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine devono essere consentiti:

a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;

b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove.

3. I controlli tecnici e le prove sono effettuati con l'impiego delle strutture tecniche esistenti.

4. I risultati dei controlli e delle prove debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo dei terminali e delle apparecchiature.

5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenzali. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

Art. 13.

Provvedimenti cautelari

1. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, se ritiene che le regole e le norme tecniche eccedono o non assicurano i requisiti essenziali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, promuove presso il competente organismo della Commissione europea la procedura volta ad ottenere la revisione delle stesse regole e norme tecniche.

2. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, se constata che i terminali e le stazioni satellitari muniti della prevista marcatura non soddisfano ai requisiti essenziali che li riguardano, informa la Commissione europea delle misure adottate.

3. Qualora sia accertato che i terminali e le apparecchiature:

a) non sono utilizzati conformemente alla loro destinazione rispetto alla rete pubblica;

b) ovvero non vengono utilizzati in modo conforme alla funzione cui sono destinati;

c) ovvero ancora perturbano il funzionamento della rete pubblica o dei servizi di telecomunicazioni, la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni intima all'utilizzatore di eliminare, entro il termine di trenta giorni, le irregolarità.

4. In caso di inottemperanza la direzione predetta, ove si tratta di terminali, dispone la sospensione della erogazione del servizio per un periodo da trenta giorni a tre mesi. In presenza di recidiva, dispone l'interruzione dell'erogazione del servizio stesso.

5. L'interruzione della erogazione del servizio è disposta altresì nei confronti dell'utilizzatore di terminali sprovvisti dell'approvazione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*.

6. Qualora è stato accertato che un terminale non soddisfa ai requisiti di conformità la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni revoca l'approvazione amministrativa di cui all'art. 8 e ritira il relativo certificato.

Art. 14.

Sanzioni

1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa terminali ed apparecchiature non conformi ai requisiti essenziali è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascun terminale o apparecchiatura. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, è assoggettato chiunque apporta modifiche ai terminali ed alle apparecchiature dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa terminali ed apparecchiature conformi ai requisiti essenziali, ma privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero della sola sigla CE e delle indicazioni di cui all'art. 4, comma 4, ovvero ancora senza il corredo della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascun terminale od apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

3. Chiunque connette alla rete pubblica di telecomunicazioni un'apparecchiatura dotata della marcatura prevista dagli allegati 6 e 7 e corredata della dichiarazione del costruttore o del fornitore di non destinazione a tale collegamento è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. Chiunque appone marchi che possono confondersi con le marcature di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero con la sola sigla CE, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, un certificato di esame CE del tipo è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

6. Chiunque promuove pubblicità per terminali ed apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

7. Chiunque determina le situazioni di cui all'art. 13, comma 3, ovvero acquista o utilizza terminali ed apparecchiature privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 e 8 o della sola sigla CE ovvero apporta per uso personale modifiche ad apparecchiature e terminali dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

8. La violazione dell'art. 5, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'utente;

b) da lire cinque milioni a lire trenta milioni per l'installatore.

9. Sono assoggettati a sequestro i terminali e le apparecchiature che sono immessi nel mercato e che risultano:

a) non conformi ai requisiti essenziali;

b) privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero della sola sigla CE,

c) privi, all'origine, della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, ancorché dotati della marcatura di cui all'allegato 6;

d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità.

10. I terminali e le apparecchiature sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si e provveduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato dei terminali e delle apparecchiature medesimi.

Art. 15.
Comitato ACTE

1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato di approvazione dei terminali (ACTE), previsto nell'art. 13 della direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991, sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione, rispettivamente, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I rappresentanti hanno facoltà di farsi assistere da esperti scelti in relazione agli argomenti specifici da trattare.

Art. 16.
Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519.

Il pesente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

ALLEGATO 1

[(art 4, comma 4, art. 8, comma 1, lettera *a*)]

DOMANDA DI CERTIFICATO

1 La domanda del certificato di esame CE del tipo deve essere presentata alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni dal costruttore del terminale o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Unione europea.

2. La domanda di esame CE del tipo deve comprendere:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del richiedente,

b) una dichiarazione che la stessa domanda non è stata presentata ad altro organismo notificato;

c) una descrizione generale del prodotto unitamente ad una o più fotografie utili ad identificarlo ed un manuale d'uso;

d) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli elenchi delle sottounità e gli schemi dei circuiti,

e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e le modalità di funzionamento del prodotto;

f) l'elenco della normativa di riferimento, applicata in tutto o in parte e, quando necessario, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali

3. Le informazioni fornite sono controllate in base alla documentazione presentata oppure nel luogo di fabbricazione del terminale; in tale seconda evenienza le spese relative al controllo sono a carico del richiedente.

4. Il richiedente, entro trenta giorni, è informato per iscritto dell'avvenuto ricevimento della domanda e, se del caso, è invitato a produrre eventuali documenti mancanti entro un termine prestabilito.

5. Completata la documentazione, la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, entro quindici giorni, invita il richiedente a consegnare uno o più esemplari rappresentativi del terminale ad uno dei laboratori accreditati agli effetti delle prove, qualora queste non siano gia state effettuate da altro laboratorio accreditato

6 Il certificato di esame CE del tipo viene rilasciato al richiedente sulla base del rapporto di prova, accompagnato dalla attestazione di conformità alle regole tecniche comuni ed alle norme armonizzate da parte di un laboratorio accreditato qualora non emergono punti di mancata conformità ad uno o più requisiti essenziali

7. Il certificato di esame CE del tipo indica la durata di validità che non può essere superiore a dieci anni

8. La domanda di rinnovo di un certificato di esame CE del tipo deve essere presentata almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità del certificato stesso In caso di accoglimento della domanda, viene data comunicazione al richiedente del rinnovo, in caso contrario, viene data comunicazione del rifiuto con l'indicazione dei motivi

9 Il certificato di esame CE del tipo è rilasciato al richiedente il quale non può cederlo o trasferirlo a terzi senza il consenso della direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 2

[(art 4, comma 4, art 8, comma 1, lettera *a*)]

CONFORMITA DEI PRODOTTI AL TIPO

1. Il fabbricante è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti ad essi applicabili

2. Ricevuto il certificato di esame CE del tipo, il richiedente è tenuto a compilare la dichiarazione di cui al modello *A*, di seguito riprodotto, e ad inviarla ad un organismo notificato di sua scelta, il quale provvede al controllo, su un adeguato campione, della conformita dei prodotti al tipo esaminato.

3. Il richiedente deve conservare copia della dichiarazione di conformità dei prodotti al tipo per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto

4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante svolge o fa svolgere, dietro compenso, le prove sui campioni a intervalli casuali. L'organismo, o il soggetto da questo incaricato, preleva un adeguato campione della produzione finale e su di esso effettua le prove per verificare la conformità dei prodotti ai requisiti fissati dal presente decreto. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultassero conformi, l'organismo notificato assume le iniziative del caso nell'ambito delle disposizioni previste dal presente decreto.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 3

[(art 4, comma 4, art 8, comma 1, lettera *a*)]

GARANZIA DELLA QUALITÀ DI PRODUZIONE

1 La procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica al fabbricante che mette in opera un sistema di garanzia della qualità approvato per la produzione

2 Il fabbricante, una volta ricevuto il certificato di esame CE del tipo, è tenuto a compilare la dichiarazione di cui al modello *A*, di seguito riprodotto, ed a presentare ad un organismo notificato di sua scelta la domanda di approvazione del suo sistema di garanzia della qualità di produzione, secondo le pertinenti norme UNI EN ISO 9000.

3. Le modalità di ottenimento e mantenimento della approvazione di cui al comma 2 sono stabilite dall'organismo notificato per la valutazione dei sistemi qualità aziendale

4. L'organismo notificato, scelto dal fabbricante è tenuto a controllare nel tempo la conformità dei prodotti al tipo esaminato.

5. Il fabbricante, che abbia ottenuto l'approvazione per il suo sistema di garanzia della qualità di produzione, deve chiedere alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni l'approvazione amministrativa, ove si tratta di terminali.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

MODELLO *A*

(allegati 2 e 3)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI AL TIPO
(da inviare all'organismo notificato prescelto)

Il sottoscritto ....
(nome del costruttore)
....
....
....
(indirizzo)
in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo ....
n.. ., dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto
....
....
....
....
....
(descrizione dettagliata del prodotto incluso il nome, il tipo o il modello)
è conforme:

a) all'esemplare descritto nel certificato CE del tipo n ....
....
....

b) alle seguenti regole tecniche comuni e/o norme
....
....
....
....
....

data ....

....
(timbro e firma)

ALLEGATO 4

[(art. 4, comma 4; art. 8, comma 1, lettera *b)*]

GARANZIA DELLA QUALITA COMPLETA

1. Il fabbricante deve presentare domanda di certificazione del sistema di garanzia della qualità completa della sua azienda, stabilita nell'ambito della Unione europea, secondo le pertinenti norme UNI EN ISO 9000, ad un organismo notificato per la valutazione dei sistemi qualità aziendale.

2. Le modalità di ottenimento e mantenimento della certificazione di cui al comma 1 sono stabilite dall'organismo notificato scelto.

3. Ai fini del rilascio della approvazione amministrativa per il collegamento di terminali alla rete pubblica, il fabbricante o l'organismo notificato, prescelto per la certificazione del sistema qualità completa dell'azienda, presentano alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni:

a) copia della certificazione di cui al comma 1;

b) copia del manuale di utente, comprensivo di fotografie o disegni del terminale;

c) dichiarazione di conformità, per ciascun tipo di terminale, alle regole tecniche comuni e/o alle norme.

4 La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia, dopo l'esame della documentazione, l'approvazione amministrativa, ove si tratta di terminali.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 5

(art. 7, comma 2)

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI PROVA

Art. 1.
Condizioni generali

1. I laboratori di prova non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore, devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove.

2 Il rilascio del certificato di accreditamento dà al laboratorio, accreditato secondo la presente procedura, la possibilità di eseguire prove i cui risultati sono riconosciuti nell'ambito della Unione europea

3. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi.

Art. 2.
Presentazione della domanda

1. La domanda di accreditamento può essere presentata solo da un organismo pubblico o da una ditta iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che intende svolgere nel territorio nazionale prove su terminali, su apparecchiature o su sistemi di rete per telecomunicazioni.

2. Il richiedente deve inoltrare la domanda, in carta bollata, alla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi (viale America, 201, 00144 Roma) contenente le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale del richiedente,

b) indirizzo o sede del richiedente;

c) nome del laboratorio candidato;

d) sede del laboratorio;

e) regole tecniche comuni, norme tecniche europee, norme armonizzate, regole e norme tecniche nazionali cui fa riferimento il laboratorio,

f) nome del responsabile dei rapporti con la predetta direzione generale;

g) nome del sostituto del responsabile dei rapporti con la medesima direzione;

h) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative all'accreditamento del laboratorio (fase istruttoria, visite tecniche, rilascio del certificato di accreditamento);

i) elenco degli allegati;

l) firma del richiedente.

3. Per ogni laboratorio, anche se appartenente alla stessa organizzazione, è presentata una domanda distinta.

4. Il richiedente deve allegare alla domanda:

a) un attestato concernente la qualità ove la richiesta provenga da un organismo pubblico,

b) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura qualora si configuri come ditta;

c) una polizza di assicurazione per responsabilità civile con massimale non inferiore a tre miliardi di lire per rischi derivanti dall'esercizio di valutazione tecnica; detta polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente è un organismo pubblico;

d) una dichiarazione attestante l'indipendenza del laboratorio dalle linee di produzione, di gestione o di vendita nell'ipotesi che il laboratorio stesso sia inserito in una di tali linee;

e) due copie del manuale della qualità, redatto secondo le norme UNI-CEI EN 45001 e secondo la guida UNI-CEI 70012, contenenti, rispettivamente, i requisiti minimi a cui deve soddisfare un laboratorio di prova e le linee guida per la compilazione del manuale della qualità.

Art. 3.
Istruttoria della domanda

1. Dopo aver ricevuto la domanda ed averla registrata su un apposito repertorio in ordine cronologico, la direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi provvede entro trenta giorni all'esame della documentazione presentata verificando l'esistenza dei requisiti generali prescritti.

2. In caso di esito positivo la direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi formalizza con il laboratorio richiedente l'impegno del pagamento delle spese relative al rilascio dell'accreditamento. L'esito negativo dell'esame della domanda di cui al comma 1 è comunicato al richiedente con le relative motivazioni.

3. La direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi conferisce l'incarico di esaminare il manuale della qualità e di effettuare le visite tecniche entro sessanta giorni ad ispettori scelti tra quelli designati e registrati in un apposito albo tenuto presso la direzione stessa.

4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo, gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione generale il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di accreditamento.

5. La direzione generale comunica tale risultato al laboratorio fissando modalità e termini per il perfezionamento del manuale stesso.

6. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo, la direzione generale provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede del laboratorio Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla predetta direzione il rapporto con le proprie valutazioni e raccomandazioni.

7. Detto rapporto è sottoposto all'esame della direzione generale che lo inoltra per il prescritto parere alla commissione tecnica consultiva di cui all'art. 7 del presente decreto legislativo.

Art. 4

Rilascio dell'accreditamento

1 La commissione esprime il proprio parere alla direzione generale entro trenta giorni dall'invio del rapporto di valutazione.

2. La commissione ha facoltà di richiedere agli ispettori supplementi di indagini ai fini del completamento dell'istruttoria di valutazione

3. La direzione generale, nel termine di trenta giorni successivi all'acquisizione del parere, rilascia al laboratorio richiedente il certificato di accreditamento che ha una validità, rinnovabile, di tre anni.

Art 5

Sorveglianza dell'accreditamento

1 La direzione generale dispone le visite tecniche di sorveglianza dei laboratori, in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento almeno una volta l'anno

Art 6

Rinnovo dell'accreditamento

1. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il laboratorio di prova accreditato deve presentare alla Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del certificato, una domanda di rinnovo dell'accreditamento con l'integrazione della documentazione di cui all'art. 2, qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata.

2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalità di cui all'art. 3, comma 3.

3 Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è positivo, la direzione generale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricezione del rapporto stesso, un nuovo certificato di accreditamento.

4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è negativo, la direzione generale procede ai sensi dell'art. 7.

Art. 7.

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento può essere sospeso dalla direzione generale, sentita la commissione, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti.

2. L'accreditamento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:

a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;

b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.

3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati al laboratorio interessato.

Art. 8.

Corrispettivi

1. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applicano le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi dell'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 6

(art. 4, comma 1)

MARCATURA DA APPORRE SULLE APPARECCHIATURE DI CUI ALL'ART 4, COMMA 1

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 7

(art. 4, comma 1)

MARCATURA CE DA APPORRE SULLE STAZIONI SATELLITARI PER TRASMISSIONE O TRASMISSIONE E RICEZIONE NON DESTINATE AL COLLEGAMENTO ALLA RETE PUBBLICA, DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1.

Iniziali «CE» Numero di identificazione dell'organismo notificato

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 8

(art 5, comma 1)

MARCATURA CE DI CONFORMITÀ DA APPORRE SUI TERMINALI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1

Iniziali «CE»	Numero di identificazione dell'organismo notificato	Simbolo che dichiara l'idoneità del terminale ad essere connesso alla rete pubblica di telecomunicazioni

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 9

[(art 8, comma 1, lett *c*)]

PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE

1. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica al fabbricante che mette in opera un sistema di controllo interno della produzione. Tale procedura è ammessa per:

a) le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazione;

b) le stazioni satellitari di sola ricezione destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni limitatamente alle parti diverse dall'interfaccia terrestre.

2 Il fabbricante deve compilare la dichiarazione di conformità di cui al modello *B* di seguito riprodotto.

3. Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica di cui al comma 4. Tale documentazione, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui il fabbricante ed il mandatario non siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

4. La documentazione tecnica di cui al comma 3 deve permettere di valutare la conformità dei prodotti rispetto ai requisiti del presente decreto legislativo e deve comprendere:

a) una descrizione generale del prodotto;

b) i disegni di progettazione e di fabbricazione e gli elenchi dei componenti dei circuiti e delle sottounità;

c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli elenchi di cui alla lettera *b)* e del funzionamento del prodotto;

d) un elenco delle norme applicate in tutto o in parte, in mancanza di tali norme, devono essere riportati il fascicolo tecnico di fabbricazione nonché le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti del presente decreto legislativo;

e) i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami eseguiti;

f) i rapporti sulle prove effettuate.

5. Il fabbricante è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al comma 3 ed ai requisiti ad essi applicabili

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 9

Modello *B*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto ....
(nome del costruttore)
....
....
....
(indirizzo)
in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo ....
.... n. ....
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto ....
....
....
....
....
(descrizione dettagliata del prodotto, inclusi il nome, il tipo o il modello)

È conforme:

a) alla documentazione tecnica ad esso relativa;

b) alle seguenti regole tecniche comuni e/o norme
....
....
....
....
....

....

data

....
timbro e firma

ALLEGATO 10

(art. 2, comma 4)

DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE

Il sottoscritto ....
(ragione sociale del costruttore/fornitore)
con sede ....
(indirizzo)
tel .... telex .... fax ....
iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana di .... con n. .... (*)

d i c h i a r a

sotto la propria responsabilità che l'apparecchiatura
....
(descrizione dettagliata del prodotto, inclusi nome tipo, modello)
non è destinata ad essere collegata alla rete pubblica di telecomunicazione e, pertanto, l'eventuale connessione costituisce violazione della norma nazionale.

Attesta, inoltre, con la stessa dichiarazione non è stata depositata presso altro organismo notificato dell'Unione europea.

(luogo e data)

....

(timbro e firma)

(*) Oppure indicare altro organismo equivalente del Paese del richiedente, laddove esistente.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Nota all'art. 1 e all'art. 3:

— La legge n. 791/1977 reca: «Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/33/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 5 dell'allegato n. 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314:

«Art. 5. — 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117, lettera *a)*, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento.

2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati.

3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa è invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione.

4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.

5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni».

Note all'art. 8.

— Il decreto legislativo richiamato nell'articolo attua la direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE 93/68/CEE e 93/97/CEE, in materia di compatibilità elettromagnetica. Detto decreto è pubblicato nel presente supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52:

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE)* — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dell'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 15.

— Si riporta il testo dell'art. 13 della direttiva 91/263/CEE del 29 aprile 1991:

«Art. 13. — 1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato è denominato comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente stesso può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, ricorrendo, se necessario, a votazione. Il parere è iscritto a processo verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha facoltà di chiedere che la propria posizione sia inscritta nel verbale. La Commissione terrà nella massima considerazione il parere fornito dal comitato. Essa informa il comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, i consumatori, i fabbricanti, i fornitori di servizi e i sindacati e informa il comitato del risultato di dette consultazioni, affinché ne sia tenuto debito conto».

Nota all'art. 16:

— Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, ha dato attuazione alla direttiva 91/263/CEE del 29 aprile 1991 in materia di apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Nota all'allegato 3 ed all'allegato 4:

— Le norme UNI EN ISO 9000, edite nel dicembre 1994 dall'ente nazionale italiano di unificazione - via Battistotti Sassi 11 - 20133 Milano, riguardano la gestione per la qualità e l'assicurazione della qualità.

Note all'art 2 dell'allegato 5:

— Le norme UNI CEI EN 45001, edite nel marzo 1990 dall'ente nazionale italiano di unificazione - via Battistotti Sassi 11 - 20133 Milano, dettano i criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova.

— La guida UNI CEI 70012, edita nel marzo 1990 dall'ente nazionale italiano di pianificazione - via Battistotti Sassi 11 - 20133 Milano, concerne la preparazione di un manuale della qualità per un laboratorio di prova.

Note all'art 8 dell'allegato 5:

— Per il testo dell'art. 47 della legge n 52/1996 vedasi nota all'art. 8.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del D.P R. 29 marzo 1973, n. 156:

«Art. 19 *(Divieto di prestazioni gratuite)*. — Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.

La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro».

96G0632

DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 615.

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art. 52, recante delega al Governo a recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, recante disposizioni di attuazione della citata direttiva 89/336/CEE, modificata dalla direttiva 92/31/CEE;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;

Riconosciuta l'opportunità di riordinare, con normativa organica, la materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 476 del 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «apparecchi», tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonché le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;

b) «disturbi elettromagnetici», i fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;

c) «immunità», l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di disturbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;

d) «compatibilità elettromagnetica», l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò che si trova in tale ambiente;

e) «organismo competente», ogni organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla lettera *a)*;

f) «attestato di esame CE del tipo», il documento in cui un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato è conforme ai requisiti del presente decreto;

g) «organismo notificato», organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera *l)*, notificato alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Stati membri;

h) «laboratorio di prova accreditato», il laboratorio di prova accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;

i) «apparecchiatura terminale», di seguito indicata con la parola «terminale», un'apparecchiatura di telecomunicazioni, destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:

1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni;

2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;

l) «apparecchi radiotrasmittenti», apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;

m) «radioamatore», persona, debitamente autorizzata, che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto «d'amatore» avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;

n) «costruttore o fabbricante», il responsabile della progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera *a)* oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera *a)* oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica nonché le relative modalità di controllo.

2. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.

3. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.

4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie.

5. Agli apparecchi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute nella legge 22 maggio 1980, n. 209.

Art. 3.

Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio

1. Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato comunitario o in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto legislativo, quando sono installati, sottoposti ad opportuna manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.

Art. 4.

Requisiti di protezione

1. Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che:

a) i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazioni ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;

b) essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione

2. I principali requisiti di protezione sono indicati nell'allegato 3.

Art. 5.

Misure speciali

1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorità competenti di cui all'art. 9, delle seguenti misure speciali:

a) misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, adottate per un luogo particolare, per ovviare ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;

b) misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, adottate per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza.

2. Le autorità competenti notificano alla commissione europea ed agli altri Stati membri le misure speciali di cui al comma 1.

Art. 6.

Presunzione di conformità

1. Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 gli apparecchi che soddisfano:

a) le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti di tali norme nazionali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità competenti di cui all'art. 9;

b) oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti di tali norme sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità di cui alla lettera *a)*

2. In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono considerati conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 se sussiste la documentazione di cui all'art. 7, comma 2.

3. Le autorità competenti, se ritengono che le norme armonizzate citate al comma 1, lettera *a)*, non soddisfano pienamente i requisiti di protezione, adiscono il comitato permanente di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

Art. 7.

Dichiarazione e marcatura CE di conformità

1 Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato le norme di cui all'art. 6, comma 1, la conformità degli apparecchi stessi alle disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea. La dichiarazione, di cui all'allegato 1, deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esem-

plare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.

2. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, le norme di cui all'art. 6, comma 1, o in assenza di norme al momento dell'introduzione nel mercato comunitario, la conformità alle disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea corredata da una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una relazione tecnica o un attestato rilasciati da un organismo competente. La conformità di tali apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la procedura prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la dichiarazione CE di conformità ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario. Questi è responsabile della rispondenza dell'apparecchio ai requisiti di protezione.

4. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede nell'Unione europea o del responsabile dell'immissione nel mercato comunitario degli apparecchi elettrici ed elettronici debbono accompagnare ciascun esemplare dell'apparecchiatura immessa in commercio.

5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, oltre a predisporre la dichiarazione di cui al comma 1, appone la marcatura CE di conformità, di cui all'allegato 1, sull'apparecchio, sulle istruzioni per l'uso ovvero, in alternativa alle istruzioni, sul tagliando di garanzia e, facoltativamente, sull'imballaggio.

6. È vietato apporre marcature che possono indurre in errore circa il significato e circa il simbolo grafico della marcatura CE.

7. L'applicazione di altri marchi non deve limitare la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

8. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario.

9. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.

10. Per gli apparecchi e per gli impianti prodotti nei laboratori, nelle officine e nei locali del costruttore per suo uso esclusivo, pur dovendo essere rispettati i requisiti di protezione, non è richiesto alcun attestato di conformità CE ed alcun contrassegno.

11. Nel caso di impianti e reti, per gli apparecchi e per i sistemi componenti è richiesta una dichiarazione CE di conformità; gli apparecchi ed i sistemi componenti devono essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal costruttore, in modo da assicurare il funzionamento appropriato dell'installazione.

Art. 8.

Organismi notificati - Esame CE del tipo

1. La rispondenza alle norme di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea, dopo che l'interessato ha ottenuto un attestato o certificato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Unione europea.

2. Il comma 1 non si applica ai terminali radiotrasmittenti disciplinati, anche ai fini della valutazione della compatibilità elettromagnetica, dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.

3. L'attestato o certificato di esame CE del tipo, di cui al comma 1, è rilasciato, entro trenta giorni dalla domanda, dai seguenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

a) dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni relativamente alle apparecchiature terminali radiotrasmittenti;

b) dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni relativamente agli apparecchi radiotrasmittenti.

4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il richiedente l'attestato o il certificato CE del tipo, di cui al comma 3, è tenuto al versamento di una somma di lire seicentomila a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio del documento.

5. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;

b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

6. L'attestato o il certificato di esame CE del tipo è rilasciato sulla base di un rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova accreditato con sede nell'Unione europea.

7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accredita i laboratori di prova con sede in Italia sulla base di norme europee per la compatibilità elettromagnetica secondo la procedura di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.

8. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere designati, oltre quelli citati nel comma 3, altri organismi notificati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g)*.

9. Le designazioni degli organismi notificati di cui al comma 8 sono revocate se vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2.

Art. 9.

Autorità competenti e organismi competenti

1. Le autorità competenti per l'attuazione del presente decreto sono:

a) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli apparecchi di telecomunicazioni e per tutti gli altri apparecchi limitatamente alla protezione delle radiocomunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo di tali ultimi apparecchi;

b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli apparecchi diversi da quelli di telecomunicazioni, salvo quanto specificato nella lettera *a)*.

2. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti, nel settore della compatibilità elettromagnetica, organismi competenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, secondo la procedura riportata nel capo II.

3. Nel periodo di prima applicazione del presente decreto legislativo sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui all'art. 7, comma 2, gli organismi competenti indicati nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 1° settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i predetti organismi devono ottenere il riconoscimento ai sensi delle norme di cui al capo II.

Art. 10.

Funzioni delle autorità competenti - Vigilanza

1. Le autorità competenti di cui all'art. 9, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:

a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la rispondenza ai requisiti di protezione di cui all'art. 4;

b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilità elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi;

c) promuovere presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del difetto di conformità degli apparecchi alle norme specificate nell'art. 6.

2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno facoltà di disporre verifiche e controlli. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativi ai prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti nonché presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. A tal fine debbono essere consentiti alle persone incaricate:

a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;

b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli apparecchi.

5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti di protezione. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorità competenti cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli avvalendosi delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi competenti ed i laboratori accreditati.

7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può con propri provvedimenti affidare, non in esclusiva, attività di verifica ad istituti, enti o laboratori, purché dotati di comprovate capacità tecniche e di adeguate attrezzature; con i provvedimenti sono stabiliti limiti e modalità operative e può essere determinata la durata dell'affidamento.

8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri le autorità competenti di cui al comma 1, i nominativi degli organismi incaricati del rilascio degli attestati di certificazione CE nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati ed i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

Art. 11.

Sanzioni

1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchi dotati della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti di protezione, ma sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure senza il corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 ovvero per i quali non è stata rilasciata detta attestazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, l'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

5. Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della prescritta marcatura CE o apporta per uso personale ad apparecchi dotati di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

7. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, che sono immessi nel mercato e che risultano:

a) non conformi ai requisiti di protezione;

b) privi della prescritta marcatura CE;

c) non corredati dalla dichiarazione prevista dagli articoli 7 e 8, ancorché dotati della marcatura CE;

d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità.

8. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 7 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.

Capo II

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI COMPETENTI

Art. 12.

Riconoscimento degli organismi competenti

1. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come competenti in uno o più settori della compatibilità elettromagnetica debbono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 2.

2. Il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1 è effettuato con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'art. 13, decorso il quale la domanda si considera respinta.

Art. 13.

Domanda di riconoscimento

1. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 12 deve essere inviata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, che ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale della produzione industriale.

2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'organismo interessato, deve specificare:

a) nome o ragione sociale del richiedente;

b) indirizzo o sede del richiedente;

c) denominazione dell'organismo;

d) sede dell'organismo;

e) settore specifico di competenza con l'indicazione delle possibili categorie di apparecchiature e dei fenomeni elettromagnetici di interesse;

f) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative al riconoscimento dell'organismo;

g) eventuali accreditamenti ottenuti;

h) elenco degli allegati.

3. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte, debbono essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) manuale della qualità del laboratorio di prova interno all'organismo, redatto in conformità alle norme della serie UNI CEI EN 45001 ed alla norma UNI CEI 70012;

c) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento delle condizioni minime di cui all'allegato 2;

d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di valutazione tecnica; detta polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente è un organismo pubblico;

e) copia di eventuali certificati di accreditamento rilasciati da altri organismi;

f) elenco del personale del laboratorio di prova interno all'organismo con l'indicazione delle relative qualifiche, dei titoli di studio e delle mansioni;

g) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della relazione tecnica o dell'attestato;

h) procedura adottata per l'identificazione dei fenomeni elettromagnetici interessanti un prodotto posto ad esame, per la selezione delle prove e delle verifiche di laboratorio ritenute necessarie nonché per la valutazione dei risultati di prova e per la stesura della relazione tecnica relativa.

4. Per l'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti ai quali si riferisce il riconoscimento, i Ministeri competenti possono richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 2.

Art. 14.

Valutazione dell'organismo

1. Ai fini del riconoscimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla convocazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti del gruppo di lavoro non è dovuto alcun compenso.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede ad esaminare le domande di cui all'art. 13 e ad indicare i nominativi degli ispettori per la valutazione del laboratorio di prova dell'organismo candidato attraverso l'esame del manuale della qualità del laboratorio di prova e mediante visita ispettiva.

3. Gli ispettori nominati dalle rispettive direzioni generali, dopo aver esaminato il manuale della qualità, comunicano l'esito al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo, gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di riconoscimento. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica tale risultato all'organismo fissando modalità e termini per l'eventuale perfezionamento del manuale stesso.

5. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo, la direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede dell'organismo candidato. Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione stessa la relazione finale con le proprie valutazioni e raccomandazioni.

6. Sulla base del rapporto finale di valutazione di cui al comma 3, la commissione propone il riconoscimento dell'organismo che viene, successivamente, formalizzato con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il riconoscimento ha la durata di tre anni.

Art. 15.

Sorveglianza del riconoscimento

1. Con periodicità annuale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone visite di sorveglianza presso gli organismi riconosciuti.

Art. 16.

Rinnovo del riconoscimento

1. Ai fini del rinnovo del suo riconoscimento, l'organismo deve presentare alla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del riconoscimento, una domanda di rinnovo con l'integrazione della documentazione di cui all'art. 13, qualora sono intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata.

2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento, con le modalità di cui all'art. 14.

3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è positivo, la direzione generale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricezione del rapporto stesso, un nuovo attestato di riconoscimento.

4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è negativo, la direzione generale procede ai sensi dell'art. 17.

Art. 17.

Sospensione e revoca del riconoscimento

1. Il riconoscimento può essere sospeso dalla direzione generale, sentita la commissione tecnica consultiva, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte dell'organismo riconosciuto degli impegni assunti.

2. Il riconoscimento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:

a) nel caso in cui l'organismo riconosciuto non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;

b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dell'attestato di riconoscimento.

3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati all'organismo interessato.

Art. 18.

Proventi

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano, ai fini del riconoscimento degli organismi competenti, le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni conto terzi dell'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 19, quinto comma, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Disposizione transitoria

1. Fino al 1° gennaio 1997 sono consentite l'immissione nel mercato comunitario e la messa in servizio degli apparecchi conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1° gennaio 1995.

Art. 20.

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, ad eccezione dell'art. 14, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO 1

(art. 7, commi 1 e 5)

1. *Dichiarazione CE di conformità*

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione;

riferimento delle norme rispetto alle quali è dichiarata la conformità e, se del caso, delle disposizioni nazionali adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni del decreto;

identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario;

ove richiesto, riferimenti dell'attestato di esame CE del tipo rilasciato da un organismo notificato.

2. *Marcatura CE di conformità*

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

Qualora gli apparecchi siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformità, l'apposizione della marcatura CE indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi altri provvedimenti

Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità ai provvedimenti applicati dal fabbricante In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano gli apparecchi debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 2
[(art 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*]

CRITERI PER VALUTARE GLI ORGANISMI COMPETENTI E DA NOTIFICARE

Gli organismi competenti e gli organismi da notificare dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti

1) disponibilità di personale nonché dei necessari mezzi ed attrezzature,

2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale,

3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la vigilanza previsti dal presente decreto, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato;

4) rispetto del segreto professionale da parte del personale,

5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate almeno una volta all'anno dalle autorità competenti di cui all'art 9

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 3
(art 4, comma 2)

PRINCIPALI CRITERI IN MATERIA DI PROTEZIONE

Il livello massimo dei disturbi elettromagnetici generati dagli apparecchi deve essere tale da non alterare l'utilizzazione in particolare di:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature mediche e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

Gli apparecchi citati debbono essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica nel normale ambiente di compatibilità elettromagnetica in cui sono destinati ad essere utilizzati, così da poter funzionare senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di disturbo causati dagli apparecchi che soddisfano le norme di cui all'art 6 del presente decreto.

Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— L'art 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

Nota all'art. 1

— Il decreto legislativo richiamato nell'articolo dà attuazione alla direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, concernente le apparecchiature terminali di telecomunicazioni Detto decreto è pubblicato nel presente supplemento ordinario

Nota all'art 2

— La legge n 209/1980 reca· «Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni»

Nota all'art 6

— Si riporta il testo dell'art 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317

«Art 3 *(Nomine di rappresentanti dello Stato nel comitato della Commissione CEE)* — 1 I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983 sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificamente competenti.

2 I rappresentanti di cui al comma precedente coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate

3 Il Ministro degli affari esteri può anche designare, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1».

Note all'art 8

— Per il decreto legislativo richiamato nell'articolo si veda in nota all'art 1.

— Si riporta il testo dell'art 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52·

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE)* — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art 9.

— Il D.M. 1° settembre 1980 reca «Designazione degli organismi incaricati di rilasciare i contrassegni e gli attestati di rispondenza ai sensi della legge 22 maggio 1980, n 209».

Note all'art 13

— Le norme UNI CEI EN 45001, edite nel marzo 1990 dall'ente nazionale italiano di unificazione - via Battistotti Sassi 11 - 20133 Milano, dettano i criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova.

— La guida UNI CEI 70012, edita nel marzo 1990 dall'ente nazionale italiano di unificazione - via Battistotti Sassi 11 - 20133 Milano, concerne la preparazione di un manuale della qualità per un laboratorio di prova.

Nota all'art 18

— Il testo dell'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, è il seguente:

«Art. 19 *(Divieto di prestazioni gratuite)*. — Sono abrogate tutte norme per le quali l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.

La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro».

Note all'art 20

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, ha recepito la direttiva 89/336/CEE, modificata dalla direttiva 92/31/CEE, in materia di compatibilità elettromagnetica.

— Si riporta il testo dell'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 476/1992·

«Art. 14 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Fino al 31 dicembre 1995, è autorizzata l'immissione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi sprovvisti di marcatura CEE, conformi alle norme italiane in materia di compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992».

96G0633

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652465) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 215.500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 3.000